



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 232 del 22/03/2023**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza legale dott. P.A. – Prestazione avv.to Angelo Rossi – procedimento penale n. 10238/2020 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – Archiviazione - Rif. Int. Assistenza Legale 07/2020**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 22/03/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Liquidazione Assistenza legale dott. P.A. – Prestazione avv.to Angelo Rossi – procedimento penale n. 10238/2020 incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – Archiviazione - Rif. Int. Assistenza Legale 07/2020

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

**PREMESSO:**

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
  - "1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
  - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
  - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.
  - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
  - "1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
  - 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei

Determinazione Dirigenziale

*casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*

*3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*

*4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*

*5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*

*6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."*

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

*"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;

*Determinazione Dirigenziale*

- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire: “assistenza indiretta”, ovvero sia il “rimborso” degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;
- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

#### **DATO ATTO:**

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

#### **VERIFICATO:**

- **che** il dott. P.A., Dirigente Medico di questa Azienda, matr. 231111, comunicava con nota acquisita al prot. n° 29312 del 08/10/2020 di essere indagato nel procedimento penale n. 10238/2020, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Angelo Rossi;
- **che**, ai sensi e per gli effetti della polizza n. IIT0MM1700006 e successivi accordi relativi all'assistenza legale dei dipendenti aziendali, la richiesta veniva trasmessa alla Compagnia AMTRUST che provvedeva a rubricare la procedura al n° 2021/RC/2773;

#### **PRESO ATTO:**

- **che** il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento in argomento in data 20/06/2022, atteso che: *“I consulenti tecnici d'ufficio [...] invitati a chiarire con un'integrazione alla relazione peritale se il decesso del D.R. sarebbe stato evitato se l'indagato avesse posto in essere la condotta alternativa lecita, consistente nella pronta somministrazione della vitamina K, hanno ritenuto che la somministrazione della predetta vitamina, con ogni verosimiglianza, non avrebbe evitato la progressione dell'emorragia poiché essa vitamina produce gli effetti pro-coagulanti solo a distanza di 4-6 ore dalla somministrazione e lo stesso tempo sarebbe servito alla stessa per prevenirne la formazione. Nel caso in esame, già a distanza di circa tre ore dall'avvenuta diagnosi in P.S., il Della Rocca aveva manifestato uno stato confusionale accompagnato da forte agitazione, circostanze sintomatiche che l'emorragia era già in atto, ragion per cui la somministrazione della vitamina K non avrebbe verosimilmente sortito l'effetto sperato. Pertanto; i consulenti hanno concluso che “alla verifica controfattuale, non è possibile asserire con criterio di elevata probabilità prossima alla certezza tecnica, che una diversa e corretta condotta professionale avrebbe scongiurato l'evoluzione esiziale della vicenda”. Peraltro, anche il perito di parte opponente, pur concordando sul fatto che un corretto approccio terapeutico avrebbe richiesto la pronta somministrazione della vitamina K, ha poi affermato che in ragione di detta*

*Determinazione Dirigenziale*

*somministrazione ci sarebbero state buone probabilità di sopravvivenza (la giurisprudenza costante, invece, come visto, richiede l'elevata probabilità) e ha riconosciuto che non si sarebbe comunque potuto escludere un evento fatale anche se la terapia fosse stata somministrata per tempo.";*

**CONSIDERATO:**

- **che**, con PEC del 14/09/2022, l'Avv. Rossi, in nome e per conto del dott. P.A., trasmetteva proforma di fattura della somma di € 3.624,66 relativa alle competenze maturate dal legale per la procedura in argomento, calcolata sulla base del DM 55/2014 vigente all'epoca dell'istanza (Fase Indagini Preliminari + Fase GIP), con decurtazione del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale degli Incarichi Legali adottato con Delibera n. 185/2017, con richiesta di liquidazione;
- **che**, ai sensi e per gli effetti della polizza n. IIT0MM1700006 e successivi accordi relativi all'assistenza legale dei dipendenti aziendali, la Compagnia AMTRUST rimborserà per la procedura in argomento la somma di € 1.500,00, oltre accessori (€ 1.560,00 comprensivo della sola C.P.A.);
- **che**, con PEC del 13/03/2023, l'avv. Rossi, per conto del dott. P.A., trasmetteva la fattura n. 6 del 13/03/2023 della somma di € 3.624,66, con richiesta di liquidazione;

**RITENUTO:**

- **di dover**, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere alla liquidazione in favore del dott. P.A. della somma complessiva di € 3.624,66 relativa all'attività resa dall'avv. Rossi nell'ambito del giudizio in argomento;
- **di dare mandato** alla U.O.C. Gestione Risorse Umane di pagare le somme in argomento in favore del dott. P.A. con la prima stipendialità utile;

**SPECIFICATO, ALTRESÌ:**

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

**CONSIDERATO:**

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

**DETERMINA**

*Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:*

- **LIQUIDARE** in favore del dott. P.A. la somma complessiva di € 3.624,66 relativa alla fattura n. 6 del 13/03/2023 emessa dall'avv. Rossi per l'attività resa nell'ambito del giudizio in argomento;
- **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento in favore del dott. P.A., matr. 231111, sulla prima stipendialità utile, con imputazione sul conto economico n° 8020202010;
- **SPECIFICARE** che, ai sensi e per gli effetti della polizza n. IIT0MM1700006 e successivi accordi relativi all'assistenza legale dei dipendenti aziendali, la Compagnia AMTRUST rimborserà per la procedura in argomento la somma di € 1.500,00, oltre accessori (€ 1.560,00 comprensivo della sola C.P.A.);
- **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Risorse Umane, per quanto di competenza.

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*Avv. Domenico Sorrentino*

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Assistenza legale dott. P.A. – Prestazione avv.to Angelo Rossi – procedimento penale n. 10238/2020  
incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – Archiviazione - Rif. Int. Assistenza  
Legale 07/2020

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €3.624,66

- è di competenza dell'esercizio 2023 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 21/03/2023

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Carmela Zito**